

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE EUROPA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLESANO PA VIA PIETRO
CARDONA 34

Numero REA: PA - 325678

Codice fiscale: 06503510825

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà, altresì, effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decr. Del Ministero del Tes. Del 6/7/1994.

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno (31) dicembre duemilasedici (2016)

Il capitale è ripartito in quote di partecipazioni ciascuna del valore nominale di Euro cinquanta (Euro 50,00)

I comparenti sottoscrivono qui all'atto mediante conferimento in denaro una quota di partecipazione per ciascuno

Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad Euro duecento (Euro 200,00)

I comparenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora nelle casse sociali; si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

La società è amministrata inizialmente da un amministratore unico nominato per la durata di tre esercizi sociali nella persona di Dispensa Giovanni che accetta la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge

Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro seicento (Euro 600,00), sono a carico della società

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART 1 - Denominazione

E' costituita la societa' cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE EUROPA"

ART.2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Collesano.

L'assemblea potrà istituire ovvero sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, filiali, unità operative locali

ART.3 - Oggetto

La cooperativa, senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, culturale, sociale e professionale e favorisce l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e dei cittadini in genere, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- La gestione di servizi socio assistenziali, educativi e socio sanitari;
- Lo svolgimento di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Relativamente alla gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi sono destinatari dei servizi erogati i soggetti di seguito indicati, solo a titolo esemplificativo: minori, anziani, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, ragazze madri, tossicodipendenti, extracomunitari, immigrati ed emigrati, ex detenuti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal mercato del lavoro, nonché tutte le altre categorie di soggetti svantaggiati.

In relazione della natura e delle finalità per le quali è stata istituita, la cooperativa perseguirà gli scopi statuari attraverso le attività di seguito elencate da svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi.

Nel settore socio-sanitario ed educativo:

- sostegno psicologico, legale, sociosanitario, di impresa, di orientamento scolastico e formativo/lavorativo, a favore delle donne vittime di violenza e tratta visto l'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione (Decreto Legge 286 del 1998). Saranno organizzate campagne informative, di promozione del benessere psicofisico, gestione del numero verde a supporto della donna vittima di tratta, campagne di sensibilizzazione territoriale e nei paesi d'origine. Le stesse attività di cui sopra saranno garantite a tutte le fasce della popolazione;
 - attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché attività di counseling e connesse alla psicologia di comunità, diagnosi, abilitazione e riabilitazione psicologica e psicoterapica, psicologia del lavoro, delle organizzazioni, dell'educazione, dell'orientamento, della salute e dello sport (scienze olistiche, musicoterapia, arte terapia, e simili).
 - avviare progetti a tutela, protezione, sostegno e supporto a favore dei Minori immigrati accompagnati e non, come stabilito dalla legge n. 176/91. Potrà nello specifico, avviare e gestire strutture di accoglienza per questi minori, e/o progettare interventi educativi (di mediazione, di inserimento scolastico e/o lavorativo, a tutela dei diritti civili e sociosanitari) progetti personalizzati per facilitarne l'integrazione;
 - avviare progetti a tutela, protezione, sostegno e supporto a favore di immigrati, profughi, vittime di guerra, richiedenti asilo politico e protezione internazionale.
- Potrà nello specifico, avviare e gestire strutture di accoglienza per questi sog-

getti, e/o progettare interventi educativi (di mediazione, di inserimento scolastico e/o lavorativo, a tutela dei diritti civili e sociosanitari) progetti personalizzati per facilitarne l'integrazione;

- avviare progetti di prevenzione primaria nell'ambito di scambi e/o gemellaggi con i paesi d'origine dei minori immigrati accompagnati e non.
- clowntherapy e attività circensi e di operativa di strada e di educativa di strada (SED, SAD,) pet therapy, etc.;
- prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio, che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie, gruppi appartamenti, case famiglie, accoglienti anche minori dell'area penale, e simili;
- promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;
- servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali;
- gestione di strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, sempre che siano finalizzate agli scopi precipui della cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;
- gestione di attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali ed assistenziali, la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenza sanitarie assistenziali, di consultori familiari, e simili;
- realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico- pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale, e simili;
- istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale;
- istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali;
- lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria ed assistenza, e simili;
- ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, servizi sanitari tutela e prevenzione della salute e simili;
- servizi di formazione e miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo;
- realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il

mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive;

- fornitura ai soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, personale amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa;

- organizzazione di strutture finalizzate alle reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei Soci;

- realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la fruizione dei servizi della cooperativa

- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, ed altri momenti ludico-ricreativi atti ad elevare spiritualmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie

La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale;

- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti

cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà, altresì, effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decr. Del Ministero del Tes. Del 6/7/1994.

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

ART.4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre duemilacinquanta (2050) salvo proroghe o anticipato scioglimento a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci

TITOLO II

ART.5 - Leggi speciali e norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n.381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. In base all'art.10 co.8 del D.Lgs. n.460 del 1997, la cooperativa sociale è considerata ONLUS di diritto nel rispetto della sua struttura e delle sue finalità

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

ART.6 - Clausole non lucrative

Ai sensi dell'art. 2514 comma 1° del c.c.

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzi rispetto al capitale effettivamente versato

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori

d) - è fatto obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Ai fini delle lettere a) e b) dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge

ART.7 - Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata e si

propone quindi di svolgere la propria attività in modo da far conseguire ai propri soci occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attività svolte dalla cooperativa.

Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali

La cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, e degli apporti di servizi da parte degli stessi, e potrà svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Gli amministratori e l'organo di controllo documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente il relativo parametro.

ART.8 - Informazioni relative alla gestione mutualistica

Gli amministratori e l'organo di controllo dovranno documentare

1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 del c.c.

2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche

3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; a tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- * il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi, nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico anche mediante distribuzione di ristorni

- * i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

- * i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse

- * i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazione in altre società

- * il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e quelle dei soci finanziatori ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

ART.9 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa

Possono quindi essere ammessi in qualità di soci cooperatori in possesso dei

seguenti requisiti le persone fisiche:

- che siano interessate ai servizi resi dalla cooperativa quali rientranti nell'oggetto sociale e pertanto portatori di interessi omogenei immediatamente e direttamente realizzabili tramite impresa.

- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa

- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico

- che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa

ART.10 - Ammissione dei soci operatori

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che siano interessati ai servizi resi dalla cooperativa quali rientranti nell'oggetto sociale

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991: i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione ed il loro numero non potrà superare la meta' del numero complessivo dei soci

Ai sensi delle vigenti norme di legge e' altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione indirizzata alla società, nella quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- * cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale, copia fotostatica del documento di identità

- * importo della partecipazione che si intende sottoscrivere entro i limiti minimi e massimi previste dalla legge, della tassa di ammissione, del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori

- * dichiarazione di conoscere e accettare integralmente le norme relative al funzionamento della società ed i regolamenti della cooperativa e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa

- * dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente atto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa

- * l'indicazione della effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute in relazione all'oggetto sociale, l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'i-

nessistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione

In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento:

- della quota di capitale sottoscritto
- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo entro venti giorni.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti

In caso di diniego di ammissione da parte dell'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo

ART.11 - Diritti sociali del socio cooperatore

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- * i diritti di controllo previsti dall'art. 2476 c.c. e dal presente statuto
- * il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2545 e segg. c.c.
- * il diritto di intervento in assemblea
- * il diritto di voto in assemblea

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori con esclusione dei portatori di strumenti finanziari

ART.12 - I soci cooperatori sono obbligati

- a versare in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente atto la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione
- ad osservare le norme relative al funzionamento della società, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla coope-

rativa nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa in base alle esigenze di quest'ultima

- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori nei casi previsti dalla legge, dal presente atto e dal regolamento della cooperativa richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa.

ART. 13 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, la cui violazione, ove in fatto accertato ben può esporre gli amministratori a responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2519 c.c.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società e i soci operatori distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale

ART.14 - Ristorni

L'assemblea, può, in sede di approvazione del bilancio deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la ripartizione di ristorni ai soci operatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati

Si tiene conto, a tal fine del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio operatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci operatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio operatore con le seguenti modalità alternative:

- * mediante attribuzione di una somma di denaro
- * mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente aumento gratuito del capitale sociale
- * mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico

TITOLO V

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

ART-15 - Quote dei soci operatori

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci operatori, è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio operatore non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo previsto dalla legge

ART.16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori

La quota del socio operatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, nè in alcun modo vincolata a garanzia dei debiti del socio operatore nei confronti dei terzi

Il creditore particolare del socio operatore finchè dura la società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 c.c.

La quota del socio operatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi

La quota dei soci operatori non può essere ceduta con effetto verso la so-

cietà se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo

Il socio che intende trasferire la quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata AR

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale a sensi di legge

ART.17 - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto

L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

TITOLO VI PRESTITI SOCIALI

ART.18 - Prestiti sociali

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci

TITOLO VII SCIOGLIMENTO DEI RAPPORTI MUTUALISTICI

ART.19 - I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale per recesso, morte, esclusione del socio cooperatore ovvero a seguito della cessione della partecipazione sociale secondo le regole stabilite nel presente atto

ART. 20 - Recesso del socio cooperatore

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente atto ed in particolare:

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Provincia o all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la trasformazione della società, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici, la fusione eterogenea

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale e all'attività mutualistica

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.2532 e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione

Art. 21 - Esclusione del socio cooperatore

L'assemblea può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio

- non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonche' dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali
- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo,
- che assuma comportamenti contrari ai doveri del socio e allo scopo mutualistico e che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa
- che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la cooperativa e che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.

ART. 22 - Successione per causa di morte del socio cooperatore

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto a rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente atto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2549 del C.C.

ART.23 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale secondo quanto stabilito dall'art. 2514 c.c. sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuata, senza interessi, entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 c.c. il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART.24 - Responsabilità del socio uscente

Ai sensi dell'art. 2536 del C.C., il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione, la cessione della quota si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII STRUMENTI FINANZIARI

ART.25 - Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2483 c.c. unicamente ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Contestualmente alla delibera di ammissione, l'organo amministrativo appro-
va apposito regolamento nel quale stabilisce

- * l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-
tivo valore nominale unitario
- * le eventuali modalità di circolazione
- * la remunerazione degli strumenti finanziari emessi
- * il termine di scadenza e le modalità di rimborso
- * gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli

TITOLO IX

CAPITALE SOCIALE - RISERVE SOCIALI - BILANCIO E UTILI

ART.26 - Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati
dai soci
- dalla riserva legale
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto
- dall'eventuale sovrapprezzo
- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci con versamenti a fon-
do perduto e/o prevista per legge o per statuto

ART.27 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare presta-
bilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea
dei soci anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti

Si applicano le previsioni dell'art. 2465 c.c.

ART. 28 - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una
quota degli utili di esercizio a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e
versato

In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non su-
perare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario ai
sensi dell'art. 2545 c.c.

ART.29 - Riserve sociali

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo
destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto di quan-
to previsto dalla legge

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilan-
cio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o sta-
tuto, accantonare ad apposita riserva, qualificata espressamente come divisi-
bile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento
del relativo rapporto, una percentuale degli utili netti annuali esclusa in ogni
caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori.

Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 c.c.

ART.30 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun
anno

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il progetto
di bilancio e deve quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assem-

blea dei soci

ART.31 - Distribuzione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla sorte degli avanzi netti di gestione, destinandoli innanzi tutto nel seguente ordine:

- a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge
- b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente atto
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545 quinquies C.C.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- alla remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente atto
- alla ripartizione dei ristorni con le modalità previste dalla legge e dal presente atto
- alla distribuzione di eventuali dividendi ai soci cooperatori ragguagliati al capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e cioè in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente atto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il godimento delle agevolazioni fiscali, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperativi se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto
- ad eventuale riserva facoltativa

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi di cui all'art. 2433 bis del C.C.

TITOLO X
ASSEMBLEE

ART.32 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno novanta giorni, titolari del diritto di voto
Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta

ART.33 - Rappresentanza assembleare

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto

ART. 34 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della Regione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove peraltro, quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero via Fax o per

posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nè può essere successiva di oltre trenta giorni

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori e il sindaco se nominati e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.35 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti

ART.36 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.2524 c.c. e lo scioglimento anticipato della società

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ritorsi ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci

TITOLO XI

AMMINISTRATORI

ART.37 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali ovvero da un Amministratore Unico

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali secondo quanto deciderà di volta in volta l'assemblea dei soci, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Gli amministratori possono essere rieletti

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi

L'amministratore unico deve essere socio cooperatore designato dai soci cooperatori

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori

ART.38 - Amministratori delegati

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori, gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo sindacale se esistente con cadenza almeno trimestrale

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, la redazione del bilancio di esercizio, l'aumento e riduzione del capitale, la redazione dei progetti di fusione e di scissione

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci

ART.39 - Presidente e vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se non è stato già eletto dall'assemblea e può eleggere un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi, e del segretario

ART. 40 - Compenso degli amministratori

L'assemblea dei soci cooperatori all'atto della nomina degli amministratori potrà deliberare se lo riterrà opportuno il compenso degli amministratori che potrà essere determinato sia in misura fissa sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in questo caso dell'art. 2432 c.c.

Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere l'organo sindacale, ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea

ART.41 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri via fax o per posta elettronica certificata ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori e al sindaco ove nominati almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo, e l'ora della riunione e l'ordine del giorno

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipano tutti gli amministratori e il sindaco se nominati

ART.42 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa,' fatte salve le com-

potenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente atto.

In particolare sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 comma 2 del c.c.

Dovranno essere inoltre autorizzate dai soci

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società ai sensi dell'art. 2475 c.c.
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici

ART. 43 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio di amministrazione nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti

La rappresentanza spetta, inoltre, all'amministratore unico

TITOLO XII

CONTROLLI

ART.44 - Sindaco e Revisore legale dei conti

Il sindaco deve essere nominato soltanto nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea dei soci

Per la relativa disciplina si applicano le norme previste dal codice civile in materia di sindaco e organo di controllo nelle società a responsabilità limitata

Il revisore ha la medesima durata in carica, le stesse funzioni, le stesse competenze e poteri dell'organo sindacale.

TITOLO XIII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

ART. 45 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, sindaco e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta

La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede sociale

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irrituale e secondo diritto e il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge

TITOLO XIV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.46 - La società si scioglie per le cause indicate dalla legge e dal presente atto

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni da loro verificarsi

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento

In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori, i

quali hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società

L'assemblea determinerà

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione
- i poteri spettanti ai liquidatori

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- al rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi di legge

TITOLO XV REGOLAMENTI

ART.47 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamento interno che determini i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci

Esso è predisposto dagli amministratori, approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale sulla base di un progetto che l'organo amministrativo è obbligato a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente atto.

ART.48 - I principi di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati

ART.49 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali emanate ed emanande.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura ai comparanti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, approvandolo

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato da me notaio consta di undici fogli di cui occupa quarantadue facciate compresa la presente
Sottoscritto alle ore undici e minuti venti.

F.to: Giovanni Dispenza - Maristella Mogavero - Giulia Mogavero - Ambra Dispenza - Valeria Licciardello notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese. Esente da Bollo ai sensi degli Artt. 10 e 17 del D.Lgs. 460/97 e art. 1 comma 3^a L. 381/91.

Cefalù, lì 20 aprile 2016